



STATUTO ASSOCIAZIONE

"GENITORI DEI SORDI BRESCIANI"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "Genitori dei Sordi Bresciani - Associazione di Promozione Sociale", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Genitori dei Sordi Bresciani - APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale

Con l'introduzione della Legge 517 del 1977, vennero abolite le scuole speciali, sancendo l'inserimento degli alunni con disabilità nella scuola pubblica. Tale cambiamento comportò la chiusura delle scuole speciali e delle scuole-bottega fino ad allora gestite dalla Fondazione Pio Istituto Pavoni, impedendo di fatto all'istituto di proseguire direttamente la propria storica attività di assistenza all'istruzione dei sordi.

Si addensarono inoltre nubi sul futuro della Fondazione: si ipotizzò perfino l'estinzione dell'ente, la vendita del patrimonio immobiliare e la destinazione delle risorse ad altre istituzioni, con il rischio concreto di snaturare lo scopo statutario originario, ossia l'educazione e l'istruzione delle persone sorde.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pur riconoscendo le nobili intenzioni del legislatore, emerse fin da subito una criticità evidente: la scuola pubblica non disponeva ancora delle competenze, delle professionalità e degli strumenti adeguati per garantire una reale integrazione degli studenti sordi nelle cosiddette "scuole normali". Ne derivò un significativo vulnus a danno degli stessi studenti, che si trovarono privi di un adeguato supporto didattico e comunicativo.

Si rese pertanto necessario individuare nuove strade per accompagnare i ragazzi sordi nel loro percorso di studio: formare e affiancare docenti competenti, promuovere figure di supporto specializzate e facilitare concretamente l'accesso e la permanenza degli studenti nelle scuole pubbliche.

In questo contesto, un gruppo di genitori, preoccupati e profondamente avviliti dalle difficoltà incontrate dai propri figli nel processo di inserimento scolastico, decise di organizzarsi. Il 22 novembre 1985, presso lo studio del Notaio Mazzola, venne così costituita con atto notarile l'Associazione dei Genitori dei Sordi Bresciani, con la finalità di tutelare il diritto allo studio degli alunni sordi, promuoverne la piena integrazione scolastica e sociale e sostenere le famiglie nel percorso educativo dei propri figli.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e mette in campo ogni iniziativa volta a sostenere, aiutare, accompagnare le famiglie di genitori o tutori legali con figli sordi nel percorso di educazione e istruzione degli stessi figli sordi, favorendone la crescita dalla nascita fino al completamento dei cicli scolastici e/o al loro inserimento nel mondo del lavoro.

L'Associazione è apartitica e apolitica e, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci, svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- unire i genitori e tutori legali con figli sordi per sostenerli, attraverso consulenza e aiuto pratico, nell'educazione, istruzione e assistenza dei figli, fino al loro pieno inserimento sociale; rappresentarli altresì nelle sedi opportune per la tutela degli interessi morali, civili ed economici delle persone sorde;
- offrire alle famiglie di genitori o tutori legali con figli sordi il miglior supporto
- operare affinché tutto il patrimonio di beni mobili e immobili, nonché le attrezzature tecniche e didattiche destinate per disposizione privata o per atto pubblico all'educazione, istruzione e assistenza delle persone sorde bresciane, mantenga, conservi o riacquisti tale finalità e sia preservato in condizioni di efficienza e idoneità allo scopo originario;
- raccogliere, classificare e diffondere informazioni riguardanti le problematiche della sordità;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- favorire la partecipazione a conferenze e convegni dedicati a tali tematiche;
- promuovere e mantenere rapporti con associazioni ed enti nazionali ed esteri per l'individuazione e l'attuazione di soluzioni efficaci;
- collaborare con enti pubblici e privati operanti nel settore della sordità, al fine di perseguire e realizzare gli scopi previsti dal proprio Statuto;
- Favorire il pieno riconoscimento dell'accessibilità comunicativa, della parità di opportunità e dell'inclusione, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione pubblica e interlocuzione con enti e istituzioni;
- Promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere comunicative in contesti pubblici e privati; anche offrendo ai soci i servizi necessari al raggiungimento di tale scopo;
- Organizzare corsi, seminari, workshop e attività formative per migliorare la conoscenza delle tematiche legate alla sordità e alla comunicazione accessibile;
- Promuovere iniziative finalizzate alla prevenzione e al trattamento precoce dei disturbi uditivi in collaborazione con professionisti ed enti competenti;
- Favorire la partecipazione delle persone sorde alla vita culturale, artistica e ricreativa della comunità;
- Realizzare eventi, progetti culturali e iniziative di inclusione sociale che valorizzino la cultura sorda e la diversità linguistica;



- mantenere stretta collaborazione con la Fondazione Pio Istituto Pavoni e con L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi ETS APS (ENS) che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitegli dallo Stato in quanto Ente morale (L. 12 maggio 1942 n. 889; L. 21 agosto 1950 n. 698; D.P.R. 31 marzo 1979).

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore .

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutti le persone fisiche che siano genitori e tutori legali di figli sordi, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.



Deleghini

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni novanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, alla prima riunione utile.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone soci agli enti soci, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro Soci.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro Soci.

Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro Soci.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. il Collegio dei Probiviri;
- e. l'Organo di Controllo e di Revisione Legale.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno:

entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.



L'avviso che può essere affisso in sede, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 10 – *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a. l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo,
- b. la nomina del Collegio dei Probiviri;
- c. la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- d. la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g. l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
- h. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.



ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purchè sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione. Il libro dovrà essere con fogli numerati e rilegati

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea. La revoca da parte dell'Assemblea è insindacabile e non può essere oggetto di ricorso da parte del consigliere.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.



Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente,

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.



ART. 17 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; nei casi previsti dalla legge almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 85 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.



ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio

individuare all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti

gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, che nomina anche il liquidatore.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

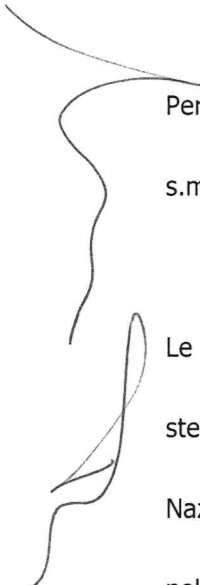
ART. 24 – Clausola compromissoria



Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 25 – Legge applicabile



Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

VERBALE ASSEMBLEA PER MODIFICHE STATUTARIE



L'anno 2026 il giorno 21 del mese di marzo alle ore 10.00 in via Castellini, n. 7, nel Comune di Brescia a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'Assemblea straordinaria della "Associazione Genitori dei Sordi Bresciani" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 e seguenti dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. modifiche statutarie relative all'adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 - Codice del Terzo Settore.

Assume la presidenza la Sig.ra Valseschini Chiara, la quale constata e fa constatare che:

- ai sensi del vigente Statuto dell'Associazione l'avviso di convocazione della presente Assemblea, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, è stato trasmesso a tutti gli associati, a tutti gli amministratori e comunque a tutti i componenti gli organi statutari;
- ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, le modifiche al medesimo Statuto sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

La Sig.ra Valseschini, Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Pagani Maria Chiara.

La Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è regolarmente costituita e valida come da Statuto;
- i soci presenti risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
- tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- l'Assemblea dell'associazione in prima convocazione è andata deserta.

La Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

La Presidente prende la parola informando i soci presenti che:

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia/
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il 09/04/2026
al N. 756 serie 3
versati € 200,00
Per delega del Direttore Provinciale
IL FUNZIONARIO
Francesca Fulgheri (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale

- con l'attuazione delle disposizioni contenute e successive all'approvazione del Codice del Terzo Settore si vorrebbe procedere all'adeguamento dello Statuto, per ottenere la qualifica di ETS, in particolare di Associazione di Promozione Sociale;
- il Consiglio direttivo ha predisposto ed approvato la bozza del nuovo Statuto che si sottopone all'Assemblea

Nello specifico espone all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, composto di numero ventisei articoli, di cui propone l'adozione, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche ed aggiunte di maggiore rilevanza:

- la precisazione che l'Associazione è Ente del Terzo Settore (ETS) che si qualifica come Associazione di Promozione Sociale;
- la denominazione sociale;
- le indicazioni di ciò che l'associazione promuove, ed in particolare la costituzione e la partecipazione attiva all'Associazionismo;
- le norme riguardanti l'ammissione dei soci;
- le finalità e le attività di interesse generale;
- l'indicazione delle regole riguardanti le scritture contabili e di bilancio nonché la trasparenza e i libri sociali obbligatori;
- una migliore formulazione delle regole riguardanti l'Assemblea dei soci ed i relativi compiti;
- le norme che regolano lo Scioglimento dell'associazione;
- altre modifiche di minore importanza, comunque, tutte già comunicate ai presenti.

All'esito dell'intervento della Presidente, dopo ampia discussione, l'Assemblea

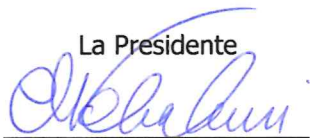
delibera

di approvare il nuovo Statuto e di dare mandato alla Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti, compresa quella iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

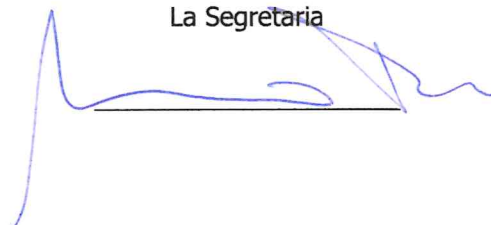


La Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle ore 11.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dalla Presidente e dalla Segretaria.

La Presidente



La Segretaria



Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro, come da art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

